

CODICE DELLA STRADA E MOBILITA' CICLISTICA secondo i decreti Covid-19

Il Codice della Strada è stato modificato nel corso della primavera-estate 2020, in particolare per quanto riguarda la mobilità ciclistica, con due provvedimenti collegati all'emergenza Covid-19:

1. il **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** (DL *Rilancio*) Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 -Suppl. Ordinario n. 24/L) - Entrato in vigore il 19/05/2020 - Convertito con L, n, 77/2020)
2. il **DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76** (DL *Semplificazione*) Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 -Suppl. Ordinario n. 21) Convertito con L. n. 120/2020 – Entrato in vigore il 14-09-2020

Il secondo Decreto ha modificato in parte il precedente e introdotto ulteriori modifiche al C.d.S.

Sono state accolte in qualche misura le richieste di associazioni e movimenti (*Fiab, Legambiente, Salvaiciclisti, Cittadini per l'Aria, Fondazione Scarponi, ...*) introducendo il '**doppio senso ciclabile**' e le '**strade scolastiche**', per contro si introducono alcune disposizioni discutibili e di dubbia efficacia.

Il prospetto che segue riepiloga le disposizioni rilevanti per le biciclette (e i monopattini) sia nella progettazione viabilistica che nei comportamenti dei veicoli che derivano da una lettura integrata dei diversi articoli di entrambi i decreti, mettendoli a confronto sulle materie comuni. L'articolato di legge (riportato in calce) è stato sintetizzato in linguaggio per orientarsi sulle possibili proposte da avanzare alle A.C. anche con esemplificazioni puntuali al fine di facilitare e diffondere la mobilità ciclistica in particolare in ambito urbano.

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (DL <i>Rilancio</i>)	DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (DL <i>Semplificazione</i>)
INFRASTRUTTURE Modifica del Codice della Strada (D.L.285/92 art. 3, e art. 182)	INFRASTRUTTURE e NORME COMPORTAMENTALI Modifica del Codice della Strada (D.L.285/92) art. 2, 3, 7, 145, 148, 150, 182
//	"Strade urbane ciclabili" ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾ : <ul style="list-style-type: none"> • nuova tipologia di strada in base a caratteristiche tecniche e funzionali, • solo strade urbane (= interna ad un centro abitato) • strade ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi • limite di velocità max 30 km/h, • con apposita segnaletica orizzontale e verticale (<i>da definire</i>), • priorità alle biciclette, gli altri veicoli devono dare la precedenza alle bici anche quando si immettono da spazi privati. • è richiesta una particolare cautela nel sorpasso delle biciclette. • possibilità di procedere affiancati.
"Corsia ciclabile" : Nuovo elemento di organizzazione dello spazio stradale e del relativo traffico: <ul style="list-style-type: none"> • e' parte della ordinaria corsia veicolare, • posta a destra della carreggiata, • delimitata da striscia bianca tratteggiata, • valicabile e ad uso promiscuo, • contraddistinta dal pittogramma della bicicletta, • destinata alla circolazione delle biciclette nello stesso senso degli altri veicoli. • Solo su strade urbane (= interna ad un centro abitato). 	"Corsia ciclabile" ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹³⁾ : Nuovo elemento di organizzazione della carreggiata stradale e del relativo traffico, <ul style="list-style-type: none"> • posta di norma a destra della carreggiata, • delimitata da striscia bianca continua o tratteggiata, • destinata alla circolazione delle biciclette nello stesso senso degli altri veicoli, • contraddistinta dal pittogramma della bicicletta. • è valicabile dagli altri veicoli per l'accesso a fasce di sosta laterale con qualsiasi giacitura. • è valicabile dal TPL in presenza di fermate sovrapposte, • Se la larghezza della carreggiata non ne consente l'uso ciclistico esclusivo:

<p><i>NB: non può costituire un espediente per attuare il controsenso ciclabile</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ è delimitata da striscia bianca discontinua, ✓ è parte della corsia veicolare, ✓ può essere impegnata per brevi tratti dagli altri veicoli. <ul style="list-style-type: none"> • obbligo per il ciclista di utilizzo della corsia ciclabile. • il ciclista sulla corsia ciclabile ha la precedenza sugli altri veicoli. <p><i>(NB: eliminata limitazione a strade urbane; non sono fissate larghezze min/max di carreggiata e corsie*)</i></p>
<p>//</p>	<p>“Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile” ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽¹³⁾:</p> <p>Parte della carreggiata stradale destinata alla circolazione delle biciclette in senso opposto a quello degli altri veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per strade urbane a senso unico, • con limite di velocità di 30 km/h o in ZTL • posta a sinistra, in contro-senso a quello di tutti i veicoli, • delimitata da striscia bianca discontinua, • è valicabile dagli altri veicoli e ad uso promiscuo, • contraddistinta dal pittogramma della bicicletta, • la bicicletta in controsenso ha la precedenza nell’incrocio con gli altri veicoli • obbligo per il ciclista di utilizzo della corsia ciclabile. <p><i>(NB: Applicabile con ordinanza del Sindaco, indipendentemente da larghezza della carreggiata, dalla presenza di aree di sosta, dalla massa dei veicoli)</i></p>
<p>“Casa avanzata”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovo elemento di organizzazione dello spazio stradale e del relativo traffico, • linea di arresto per le biciclette avanzata di almeno 3 m. rispetto a quella per gli altri veicoli, • da realizzare con ordinanza sindacale nelle intersezioni semaforizzate, previa verifica sicurezza, • estesa alla larghezza di tutta la carreggiata o semicarreggiata, • solo su strade con velocità massima di 50 km/h anche se con più corsie per senso di marcia, • accessibile da corsia ciclabile lunga almeno 5 m sul lato destro 	<p>“Casa avanzata” ⁽¹⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovo elemento di organizzazione dello spazio stradale e del relativo traffico, • linea di arresto per le biciclette avanzata di almeno 3 m. rispetto a quella per gli altri veicoli, • da realizzare con ordinanza sindacale nelle intersezioni semaforizzate, previa verifica sicurezza, • estesa alla larghezza di tutta la carreggiata o semicarreggiata, • solo su strade con velocità massima di 50 km/h anche se con più corsie per senso di marcia, • accessibile da corsia ciclabile o pista ciclabile lunga almeno 5 m sul lato destro
<p>//</p>	<p>“Zona scolastica” ⁽⁴⁾⁽⁷⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuova categoria di organizzazione del traffico urbano, • zona urbana in prossimità di edifici scolastici, • garantisce particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente • delimitata da appositi segnali di inizio e di fine, • l'ordinanza del sindaco può limitare o escludere la circolazione, la fermata o la sosta, di tutti o di alcune categorie di veicoli. <p><i>(NB: preesistente solo cartello di pericolo bambini, v. art. 39 c.s. – art.94 reg.)</i></p>
<p>//</p>	<p>“Strade/corsie Bus”: ⁽⁶⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consentito con ordinanza sindacale il transito delle biciclette purchè <ul style="list-style-type: none"> ✓ assenza di binari tranviari a raso

	✓ larghezza minima m.4,30, salvo situazioni puntuali
FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE <ul style="list-style-type: none"> • Il finanziamento già previsto dal DL 111/2019 (comma2, 1° p. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/14/19G00125/sg) per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è esteso anche alle piste ciclabili. • risorse (invariate) 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. • destinatari (invariati): comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni confinanti in forma associata con popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera. Per comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria. 	//
MOBILITY MANAGER <ul style="list-style-type: none"> • Al fine di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale imprese e pubbliche amministrazioni, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti, • in capoluoghi di Regione, Citta' metropolitana, capoluogo di Provincia, Comune con popolazione superiore a 50.000 ab • sono tenute ad adottare, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale entro il 31 dic. di ogni anno, • nominano un M.M. con funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile • per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra personale in ruolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. • Con uno o piu' decreti sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. • Il M.M. promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita' sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone 	//

* La corsia deve comunque essere idonea al transito di una sola fila di veicoli- art 3, c1, punto 11

Modifiche al CdS del Decreto Semplificazione convertito con modifiche:

(¹)

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

«E-bis - Strade urbane ciclabili»;

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

«E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi»;

(²)

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.

La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

(³)

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli»;

(⁴)

2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:

«58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»;

(⁵)

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa.

La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

(⁶)

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i)[ndr: strade riservate al TPL], purchè non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.»;

(⁷)

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis»;

⁽⁸⁾

l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

⁽⁹⁾

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili»;

⁽¹⁰⁾

m) all'articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.

Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;

⁽¹¹⁾

n) all'articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile»;

⁽¹²⁾

q) all'articolo 182:

1) dopo il comma 1 [ndr. Prescrive per il ciclista l'obbligo di procedere in unica fila] è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»;

⁽¹³⁾

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»;

⁽¹⁴⁾

3) al comma 9-ter [ndr: istituisce la "casa avanzata" introdotta dal D.L. Rilancio], l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione»

Fiab Varese Ciclocittà

A cura di Beppe Ferrari

Ottobre 2020